



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma**

A cura della Commissione Processo Tributario

NOVITA' IN MATERIA di CONTENZIOSO TRIBUTARIO

14 luglio 2011



CONTRIBUTO UNIFICATO

Con l'art. 37, commi 6 e 7, del D.L. 6.7.2011 n. 98, è stato disposto il versamento del contributo unificato per i ricorsi principale e incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali.

La disposizione è di immediata applicazione, interessando quindi tutte le controversie instaurate e i ricorsi notificati dopo il 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L.98/2011.

La misura del contributo unificato è stabilita dal nuovo comma 6-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in relazione al valore della controversia come di seguito esposto:

- € 30 per controversie di valore fino a € 2.582,28;
- € 60 per controversie di valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000;
- € 120 per controversie di valore superiore a € 5.000 e fino a € 25.000;
- € 250 per controversie di valore superiore a € 25.000 e fino a € 75.000;
- € 500 per controversie di valore superiore a € 75.000 e fino a € 200.000;
- € 1.500 per controversie di valore superiore a € 200.000.

Il nuovo comma 3-bis dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 stabilisce che il valore della lite deve essere determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 546/1992, e cioè sulla base dell'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

E' da evidenziare che lo stesso comma 3-bis dispone inoltre che il valore della lite "deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito".

Sempre in materia di contributo unificato, è stato inserito il nuovo comma 3-bis dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che dispone che "ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31/12/1992 n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà".

E' pertanto opportuno indicare sin da subito nei ricorsi tali elementi.

DEFINIZIONE LITI FISCALI PENDENTI

Il comma 12 dell'art. 39 del D.L. 98/2011 ha introdotto una disposizione per la definizione delle liti fiscali pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle Commissioni Tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio ed anche a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e di valore non superiore ad e 20.000, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'art. 16 della L. 27/12/2002 n. 289.



COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Alberto Comelli - *Presidente*

Stefano Innocenti - *Vice Presidente*

Componenti:

Fabio Benvenuti
Fabrizio Bianchi
Carlo Caputo
Paolo Chiapparelli
Renato Cinque
Stefano Civitareale
Emanuele Cunsolo
Mauro D'Ambrogio
Emilia D'Aprile
Lucio Di Vizio
Mario Ducrot
Alberto Eusepi
Enrico Gattegna
Andrea Giorgi
Gianluca Guerrini
Andrea Landi
Andrea Lottici
Fabrizio Marra
Mario Mazzantini
Giuseppina Pisanti
Stefano Sirocchi
Francesca Tripodi
Stefano Vignolo

Consulenti esterni:

Mario Cicala (*consulente scientifico*)
Giuseppe Cipolla
Maria Angelica Ferdinandi
Giuseppe Marini
Antonio Orlando
Alessandro Riccioni

Uditori:

Emanuela Buono
Letizia Carrara
Daniela Di Gennaro
Francesca Mazzocchetti
Silvia Rocchi
Giorgio del Sordo